

CHI PUO' ANDARE IN PENSIONE

Publicato il DM 939/2015 e la nota 40816 del 21/12/2015 la scadenza della domanda è il **22 gennaio 2016**

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Riguarda coloro che, entro il 31.12.2016, possono far valere anni 41 e mesi 10 di contribuzione, nel caso in cui trattasi di donne, e 42 anni e 10 mesi, alla stessa data, se si tratta di uomini. E' necessario e sufficiente arrivare a 41 anni e 6 mesi e 42 anni e 6 mesi entro il 31.08.2016, senza arrotondamenti, poiché i mesi da settembre a dicembre si aggiungono virtualmente.

PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

Riguarda uomini e donne che, entro il 31.12.2016, raggiungono l'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi con una contribuzione minima di anni 20.

PENSIONAMENTO D'UFFICIO (OBBLIGATORIO)

E' riservato a coloro che, uomini e donne, raggiungono entro il 31.08.2016 l'età di anni 66 e mesi 7 con una contribuzione minima, alla stessa data, di anni 20.

Si riferisce, altresì, a coloro che, uomini e donne, raggiungono l'età anagrafica di anni 65, entro il 31.08.2016, e possedevano al 31.12.2011 un requisito per andare in pensione. Attualmente, tale norma riguarda i nati nel 1951 che al 31.12.2011 possedevano quota 96 o 40 anni di contribuzione.

Riguarda, infine, coloro che, uomini e donne, possiedono una età anagrafica di anni 62 entro il 31.08.2016 con una contribuzione minima di anni 41 e mesi 10, per le donne, e anni 42 e mesi 10, alla stessa data, per gli uomini. I requisiti si devono possedere senza arrotondamenti.

MANTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE L'ETA' DI VECCHIAIA

Coloro che, uomini e donne, raggiunta l'età per il collocamento a riposo per vecchiaia (anni 66 e mesi 7 entro il 31.08.2016) non posseggono la contribuzione minima per l'accesso al trattamento pensionistico (anni 20), ai sensi dell'art. 409 comma 5 del Decreto legislativo 297 del 16.04.1994 (testo unico), possono chiedere il mantenimento in servizio fino all'età di 70 anni. Qualora non si dovesse arrivare a 20 anni di contribuzione entro il 70° anno di età anagrafica, viene disposto da subito il licenziamento d'ufficio.

PENSIONAMENTO CON LO SPECIALE REGIME DONNE

Lo speciale regime donne, optando per il calcolo contributivo, così come stabilito dalla L. 243 art. 1 comma 9 del 2004 (Legge Maroni), per le donne che entro il 31.12.2015 raggiungono l'età di anni 57 e 3 mesi per l'aumento dell'aspettativa di vita con una contribuzione di anni 35.

SALVAGUARDATI

L'attuale legge di stabilità ha riproposto il pensionamento per 2.000 unità di personale, con le regole ante Fornero, per coloro che nell'anno 2011 hanno fruito di assistenza a "figli disabili in situazione di gravità", ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n° 151 del 26.03.2001. In tal caso i requisiti pre Fornero riguardano "quota 97 e 3 mesi", con un'età minima di 61 e 3 mesi ed una contribuzione minima di anni 35, nonché con un mix tra età anagrafica e contributiva. Es.: anni 61 e 10 mesi e contribuzione di 35 e 5 mesi. La somma dà 97 e 3 mesi.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

Recentemente, sono stati ripescati anche coloro che avevano presentato domanda di pensionamento con la quarta e sesta salvaguardia, rispettivamente D.L.vo 102/2013 e D.L.vo 147/2014.

EROGAZIONE DELLA BUONUSCITA PER I PENSIONANDI

Si ricorda che il trattamento di fine rapporto è salario differito che i pensionandi aspettano, giustamente, per realizzare qualche progetto tenuto nel cassetto.

PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO PER INABILITA'

Per tale personale, la erogazione del TFS avviene nell'arco di 105 giorni. Lo stesso periodo di tempo vale per i superstiti dei lavoratori deceduti.

PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO COI REQUISITI AL 31.12.2011

Coloro che, possedendo i requisiti entro il 31.12.2011 della Legge pre - Fornero (attualmente quota 96 e 40 anni di contribuzione) vengono collocati a riposo d'ufficio al compimento del 65° anno di età, percepiranno il TFS entro 9 mesi dal pensionamento, con un tetto di € 90.000,00 lordi, come prima rata, e la parte eccedente e fino a 150.000,00 euro lordi nell'anno successivo e nel successivo ancora per l'eccedenza dei 150.000,00 euro lordi.

PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' (ANNI 66 E MESI 7)

Tale personale percepirà il TFS entro 15 mesi (12 mesi canonici e 3 di lavorazione), con un tetto per la prima rata di € 50.000,00 lordi e, per la parte eccedente e fino a euro 100.000,00, nell'anno successivo e nel successivo ancora per l'eccedenza superiore ai 100.000,00 lordi.

PERSONALE DIMISSIONARIO

Coloro che, dimessi volontariamente dal servizio per accedere al trattamento pensionistico o solamente per abbandonare la scuola senza accedere alla pensione, riceveranno il TFS entro 27 mesi (24 mesi canonici e 3 di lavorazione), con un tetto per la prima rata di € 50.000,00 lordi e, per la parte eccedente e fino a 100.000,00 lordi, nell'anno successivo e nel successivo ancora per l'eccedenza oltre € 100.000,00.

PERSONALE ISCRITTO AL FONDO SCUOLA ESPERO

Coloro che, a suo tempo, hanno aderito al Fondo scuola Espero, optando per il TFR, collocati a riposo per uno dei motivi sopra indicati, dal 1° di settembre, dovranno fare richiesta al Fondo per ricevere o il vitalizio, oppure la liquidazione di tutto ciò che è stato accumulato dall'iscrizione al pensionamento. In caso di richiesta di liquidazione del montante accumulato nel Fondo, la parte relativa all'ex Inpdap (TFS congelato al momento dell'iscrizione, 4,91% del TFR maturando e 1,2% dell'opera di previdenza) sarà liquidata dall'Ente in base a quanto sopra indicato nei vari casi esaminati

Gli uffici della UIL Scuola Vicenza sono a disposizione per informazioni più dettagliate.

**Segretario Territoriale UIL Scuola Vicenza
Enrico Bianchi
(Cell.3931121447)**